SENT. 239/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita	LORETO	Presidente rel.
Ida	CONTINO	Consigliere
Lucia	d'AMBROSIO	Consigliere
Nicola	RUGGIERO	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per la revocazione della sentenza di questa Sezione seconda d'appello n.128/2025, depositata in data 30 maggio 2025 e non notificata, iscritto al n.62334, *promosso da:*

GESTORE dei SERVIZI ENERGETICI – G.S.E. S.p.A. (in seguito "GSE"), con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski 92 (P.IVA n. 05754381001), in persona del Direttore della Direzione Affari Legali e Societari del GSE nonché legale rappresentante *pro tempore,* Avv. Vinicio Mosè Vigilante, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv.ti Antonio Pugliese (c.f. PGLNTN74D16F839P - antoniopugliese@ordineavvocatiroma.org), Sergio Fienga (c.f. FNGSRG72T02D969G – Pec: sergiofienga@ordineavvocatiroma.org) e Marco Trevisan (c.f. TRVMRC75P22F241F – marcotrevisan@ordineavvocatiroma.org), con elezione di domicilio

presso lo studio dell'Avv. Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8, come da procura in atti;

contro

Dott.ssa Elena GALLO, nata a Salerno il 20 marzo 1966, c.f. GLLLNE66C60H703Z, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Antonio Saitta (c.f. STTNTN63M13F158C–Pec: antonio.saitta@certmail-cnf.it) e dall'Avv. Roberto Malinconico (C.F. MLNRRT77E14H703L - Pec: avvrobertomalinconico@pec.giuffre.it, presso cui è elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour n. 17 (Studio Legale Ristuccia e Tufarelli) e con domicilio digitale ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata;

nonché contro

ALBADEGA S.r.l., con sede in Salerno, Viale A. De Luca, n. 13, REA SA – 187830, c.f. 01117930659, in persona dell'Amministratrice unica e legale rappresentante *pro tempore,* rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Antonio Saitta (c.f. STTNTN63M13F158C–Pec: antonio.saitta@certmail-cnf.it) e dall'Avv. Roberto Malinconico (C.F. MLNRRT77E14H703L - Pec: avvrobertomalinconico@pec.giuffre.it, presso cui è elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour n. 17 (Studio Legale Ristuccia e Tufarelli) e con domicilio digitale ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata;

Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t., con sede in via Baiamonti, 25;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 6 novembre 2025, con l'assistenza del Segretario di udienza, dott. Luca Fruscione, il relatore

Pres. Rita Loreto, l'Avv. Trevisan per il ricorrente in revocazione e il Prof. Saitta per Gallo Elena e Albadega S.r.l., nonché il V.P.G. Luigi D'Angelo, in rappresentanza della Procura generale;

Esaminati il ricorso per revocazione e gli altri atti e documenti del fascicolo di causa.

Premesso in fatto

La società Gestore dei Servizi Energetici - GSE - SpA (di seguito, "GSE") ha presentato ricorso per ottenere la revocazione parziale, nei confronti della società Albadega S.r.l. e della amministratrice e legale rappresentante Elena GALLO, della sentenza n. 128/2025 pronunciata da questa Sezione II centrale di appello, depositata in data 30 maggio 2025 nonché comunicata alle parti il 4 giugno 2025, ai sensi dell'art. 202, lett. g), c.g.c., in quanto ritenuta contraria ad altri precedenti aventi tra le parti autorità di cosa giudicata.

La sentenza già menzionata ha in parte riformato la pronuncia della Sezione giurisdizionale per la Campania, che, in integrale accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale, aveva condannato in solido ALBADEGA s.r.l. e GALLO Elena, all'epoca dei fatti rappresentante legale di detta società, al risarcimento, in favore del Gestore Servizi Energetici s.p.a., del danno quantificato in €. 855.508,79 (oltre alla rivalutazione monetaria dal febbraio 2023 e agli interessi legali dalla data di deposito della pronuncia fino al soddisfo). Detto importo corrispondeva alla somma, rivalutata al 31/1/2023, delle tariffe incentivanti (della tipologia "Feed in premium") erogate in relazione ai valori di produzione di energia da fonte fotovoltaico risultate

indebitamente percepite nel segmento temporale dal 20/12/2010, data di entrata in esercizio dell'impianto, all'ottobre 2016, data di interruzione, in via cautelare, dell'erogazione degli incentivi.

Con la sentenza n. 128/2025 questa Sezione di appello ha parzialmente accolto il gravame presentato dall'Albadega Srl e dalla sig.ra Gallo Elena, legale rappresentante p.t., e ha dichiarato prescritta la porzione del debito derivante da danno erariale riferibile al periodo dal 2011 al 20/4/2012, per €. 230.721,05. Per effetto del parziale accoglimento dell'appello, la sentenza ha dunque condannato la Albadega Srl e la Sig.ra Gallo, a titolo di dolo e in solido tra loro, al risarcimento in favore del GSE del danno quantificato nel definitivo importo di €. 624.787,74 (riducendo dunque l'importo riconosciuto in primo grado per €. 855.508,79 e, corrispondentemente, il pignoramento già disposto) oltre alla rivalutazione monetaria dal 1/2/2023 e fino alla pubblicazione della sentenza, nonchè agli interessi legali.

Il GSE ha quindi proposto ricorso per revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 202, comma 1, lett. g) del codice della giustizia contabile, lamentando il contrasto della pronuncia con precedenti sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato.

Secondo il ricorrente, infatti, il Collegio di appello, nell'affrontare l'eccezione di parziale prescrizione, non avrebbe considerato che sulla somma dovuta dalla Albadega Srl al GSE per gli incentivi indebitamente percepiti si era già pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 11757 resa il 30 dicembre 2022, avente forza di giudicato tra le parti, la quale – confermando la sentenza n. 4038/2019 del TAR del Lazio -

aveva statuito la legittimità del provvedimento, emesso dal GSE, di decadenza dell'Albadega dall'intera tariffa incentivante, per cui la Società avrebbe dovuto restituire al Gestore la somma complessiva di €. 855.508,79 (ossia €. 808.928,22 oltre interessi e spese).

Peraltro, il ricorrente GSE rappresenta che – non avendo l'Albadega Srl spontaneamente ottemperato alla richiesta di restituzione degli incentivi indebitamente percepiti - su tale somma è stato concesso (e divenuto esecutivo) un decreto ingiuntivo (n. 2442/2023 emesso dal TAR del Lazio il 9 maggio 2019) rispetto al quale l'Albadega non ha neppure presentato opposizione. A seguito del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, il GSE ha poi avviato il procedimento esecutivo immobiliare dinanzi al Tribunale di Salerno avverso l'Albadega (n. 263/2023) tuttora pendente.

Il GSE ha quindi chiesto la riforma parziale della sentenza revocanda, la quale sarebbe stata adottata in elusione delle richiamate decisioni del giudice amministrativo, aventi fra le medesime parti autorità di cosa giudicata.

Contestualmente, il ricorrente GSE ha formulato istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 205 c.g.c. e ha concluso in via rescindente, per la parziale revocazione della sentenza n. 128/2025; conseguentemente, in via rescissoria, per la conferma della sentenza n. 727/2023 della Sezione giurisdizionale per la Campania.

Con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di giudizio.

Con memoria depositata in data 11 settembre 2025 il Procuratore

generale ha rassegnato le proprie conclusioni in vista della camera di consiglio fissata per l'istanza di sospensiva il 18 settembre 2025, rappresentando il palese difetto di interesse del GSE all'ottenimento della invocata misura cautelare e la totale mancanza dei presupposti per la concessione della stessa. Con riferimento al *fumus boni iuris*, ha evidenziato l'inammissibilità del ricorso in revocazione per difetto di legittimazione attiva, essendo stato proposto dall'interveniente *ad adiuvandum* che non ha poteri dispositivi sulla lite (cita Corte cost. n. 455/1997).

Sotto altro profilo, il Procuratore generale ha ritenuto inammissibile il ricorso sia per mancanza di coincidenza di oggetto e di soggetti dei due giudizi, quello contabile e quello amministrativo, sia perché, una volta depositata a cura dell'interveniente GSE, nel giudizio di appello, la sentenza del Consiglio di Stato n. 11757/2022, questa è stata oggetto di vaglio da parte del giudice contabile.

Con memoria in data 12 settembre 2025 si sono costituite la dott.ssa Elena Gallo e la società Albadega srl, con il patrocinio del Prof. Avv. Antonio Saitta e dell'Avv. Roberto Malinconico, i quali hanno rappresentato l'inammissibilità del ricorso per revocazione in mancanza degli elementi costitutivi, ossia l'errore di percezione del contenuto del fascicolo processuale da parte del Giudice, non essendo mai stata eccepita dal GSE – nell'ambito dei due gradi di giudizio di responsabilità – l'esistenza di un giudicato esterno; né risulta prodotta agli atti di causa alcuna documentazione comprovante l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n.

11757/2022. Con specifico riferimento all'istanza di sospensione, hanno sostenuto l'insussistenza del requisito del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora.*

Con ordinanza n. 11/2025, resa nella camera di consiglio del 18 settembre 2025 e depositata il 23 settembre 2025, questa Sezione ha respinto l'istanza di sospensione, evidenziando l'insussistenza del danno grave e irreparabile, in conseguenza del fatto che il giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Salerno, con ordinanza del 29 agosto 2025, ha ammesso Albadega Srl al beneficio della conversione del pignoramento in relazione all'intero credito (€. 882.385,29) portato nel distinto titolo esecutivo di cui alla già menzionata sentenza del Consiglio di Stato e al decreto ingiuntivo n. 2442/2023 (procedura esecutiva n. 263/2023). Il Tribunale di Salerno, in altre parole, partendo dal presupposto secondo cui la sentenza posta a base della procedura esecutiva non possa essere scalfita dagli esiti della decisione del giudice d'appello contabile, ha respinto la domanda di Albadega, volta alla riduzione del credito pignorato nella misura di €. 624.787,74.

In vista della odierna udienza, fissata per la delibazione nel merito del ricorso in revocazione, il G.S.E. ha depositato memoria in data 17 ottobre 2025, con cui ha replicato alle argomentazioni espresse dalle resistenti e dalla Procura generale per l'udienza del 18 settembre 2025.

Ha in primo luogo contestato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla Procura generale, rappresentando che la legittimazione del GSE risulta evidente dalla circostanza che la sentenza revocanda si pone in parziale divergenza sia con le richieste

di condanna formulate dal GSE in primo e secondo grado, sia con i precedenti resi dal giudice amministrativo e afferenti alla medesima pretesa creditoria, passati in giudicato, che hanno invece condannato Albadega Srl alla restituzione della intera somma di €. 808.928,23, evidenziando che il GSE è l'ente incaricato di recuperare il credito accertato in sede giudiziale contabile e non v'è dubbio che un contrasto di pronunce relative al *quantum debeatur* potrebbe rendere non solo incerto, ma anche più difficile il recupero del credito in sede esecutiva.

Quanto al merito, la difesa del GSE ha sostenuto di non essere tenuta a depositare alcuna prova del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo e della pronuncia del Consiglio di Stato, avendo reso noto di avere avviato l'azione esecutiva sulla base dei due titoli esecutivi. Da ultimo, ha rimarcato che entrambi i giudizi attengono alla medesima pretesa creditoria (la restituzione degli incentivi indebitamente percepiti) e tra gli stessi sussiste identità di oggetto e di parti e che, sebbene la sentenza del Consiglio di Stato venga citata in alcuni passaggi della sentenza revocanda, il giudice di appello avrebbe omesso di rilevare come essa avesse forza di giudicato tra le parti né ne ha tenuto conto quando ha affrontato il tema della prescrizione.

Con memoria in data 16 ottobre 2025 la Albadega srl e la dott.ssa Elena Gallo hanno ribadito le ragioni di inammissibilità del ricorso già rappresentate nella precedente memoria della fase cautelare (mancata formulazione dell'eccezione di giudicato sia in primo che in secondo grado, mancata allegazione della prova del passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato e del decreto ingiuntivo, esclusione di

identità di oggetto e di soggetti fra i due giudizi) rimarcando l'irrilevanza dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato poiché l'Albadega – nelle more dello svolgimento del giudizio di appello -.ha presentato istanza volta a ottenere la decurtazione dell'incentivo in misura compresa fra il 10 e il 50 per cento, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011, come novellato dall'art. 56 D.L. n. 76/2020 e il relativo contenzioso – solo a seguito del quale potrà essere determinato in via definitiva l'ammontare degli incentivi da corrispondere -. è tuttora pendente in appello.

Hanno quindi insistito per il rigetto del ricorso in revocazione, con vittoria di spese e compensi di difesa.

In data 14 ottobre 2025 il Procuratore generale ha rassegnato le proprie conclusioni ribadendo l'inammissibilità del ricorso, principalmente per difetto di legittimazione attiva del GSE; in secondo luogo, perché la fattispecie rappresentata non sarebbe sussumibile nell'ipotesi tassativa delineata dall'art. 202 c.g.c, lett. g); da ultimo, poiché il giudicato di cui si discute non si è formato nell'ambito del medesimo plesso giurisdizionale. Il Procuratore generale ha quindi concluso per il rigetto del ricorso in revocazione in quanto inammissibile e la condanna alle spese, come da soccombenza.

Alla pubblica udienza del 6 novembre 2025 le difese e il rappresentante del Pubblico Ministero hanno ribadito le rispettive argomentazioni, chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso per revocazione è inammissibile, e al riguardo si rivela

assorbente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del G.S.E.

Invero, sia il rappresentante della Procura generale che le difese della società Albadega Srl e della sua amministratrice unica hanno posto in luce, sin dalla fase cautelare, "la singolarità dell'iniziativa", per essere stato il ricorso per revocazione proposto non già dal condannato, bensì dall'ente danneggiato, intervenuto nel giudizio amministrativo contabile a sostegno delle ragioni dell'attore pubblico.

Il GSE, infatti, in qualità di interveniente *ad adiuvandum*, si è limitato ad aderire alle ragioni dell'attore pubblico, con la conseguenza che, stante la posizione meramente accessoria e dipendente dell'odierno ricorrente rispetto a quella del Procuratore e in mancanza di impugnazione da parte di quest'ultimo, il ricorso deve ritenersi inammissibile, per carenza di legittimazione attiva.

Questa Sezione ha già avuto modo di esaminare la questione concernente la legittimazione a impugnare dell'amministrazione danneggiata che interviene *ad adiuvandum* (cfr. Sez. II app. n. 524/2022) affermando i seguenti principi: *"giova osservare che, per consolidata giurisprudenza contabile, l'Amministrazione danneggiata deve ritenersi costituita in giudizio con il Procuratore regionale o generale, il quale ne cura ope legis gli interessi in sede processuale, potendo conseguentemente intervenire nel giudizio di responsabilità (in primo grado ed anche, per la prima volta, in appello), nei soli limiti delineati dall'art. 85 c.g.c., ovverosia unicamente per sostenere le ragioni della Parte pubblica – cd. intervento adesivo dipendente ad adiuvandum (in termini, tra le tante, Corte conti, Sez. III d'appello, 26*

maggio 2020, n. 86).

Nello specifico, la posizione processuale dell'Amministrazione interveniente si deve limitare ad un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte pubblica adiuvata, potendo la stessa sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte, al solo scopo di sollecitare il giudice adito all'accoglimento delle ragioni erariali (in termini, Corte conti, Sez. III d'appello, 31 maggio 2017 n. 276).

Ne deriva, altresì, come logico corollario, che, nell'ambito del giudizio per danno erariale, l'Ente danneggiato, quantunque interventore adesivo dipendente, "...non è titolare di un'autonoma facoltà d'impugnazione, nell'ipotesi in cui, come nella specie, la parte adiuvata non si sia avvalsa di tale diritto o abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole (v., tra le altre, Cass. civ. sez. III, 16.11.2006, n. 24370), salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti alla qualificazione dell'intervento" (Corte conti, Sez. II, 10 giugno 2019, n. 201; in termini analoghi, Sez. III, n. 276/2017)".

Ne consegue che il gravame proposto dall'Amministrazione danneggiata risulta quindi inammissibile se *"...mira, sostanzialmente, a ottenere una "riespansione" della materia del contendere a profili del rapporto sostanziale già oggetto di giudizio e non posti in contestazione dal P.M., mediante proposizione di un'autonoma impugnazione, travalicando i confini che la giurisprudenza di legittimità ha indicato in tema di legittimazione ad impugnare"* (così, la già citata Sez. II, n.

201/2019 e n. 524/2022).

Anche la Corte di cassazione ha costantemente rilevato che *"...la parte che svolge intervento adesivo dipendente, ai sensi del comma 2 dell'art. 105 c.p.c. - che si ha quando il terzo sostiene le ragioni di una parte senza proporre nuove domande ed ampliare il tema del contendere - può aderire all'impugnazione proposta dalla parte medesima ma non proporre impugnazione autonoma, la quale deve essere dichiarata inammissibile..."* (Cass., 28 marzo 2011, n. 5744).

Con l'ordinanza n. 7308 del 2024 le Sezioni Unite della Corte di cassazione si sono nuovamente pronunciate sull'argomento, dando continuità al principio ormai consolidato (cfr., tra le altre, Cass. Sez. U. n.5992 del 17/04/2012, seguita da Cass. n.16930 del 08/07/2013, Cass. n.2818 del 06/02/2018, Cass. Sez. U. n. 31266 del 2019, Cass. Sez. U. n. 22972 del 2022 e, da ultimo, Cass. S.U. n. 32559 del 2023) secondo cui *"l'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare, sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole".*

Da ultimo, giova ricordare che la recente giurisprudenza contabile (Sez. I app. n. 146/2024) esaminando un caso analogo di ricorso in revocazione proposto dalla sola amministrazione danneggiata interveniente *ad adiuvandum,* partendo dal presupposto secondo cui il terzo intervenuto *ad adiuvandum* non ha poteri dispositivi sulla lite (Corte costituzionale n. 455/1997), ha ritenuto che *"l'intervento adesivo*

dipendente non confligga con la legittimazione attiva esclusiva del Pubblico Ministero, solo e nella misura in cui il terzo interveniente non eserciti un'azione autonoma, né modifichi l'oggetto del giudizio, ma si limiti ad adiuvare una parte per far valere un proprio autonomo interesse all'accoglimento delle domande della parte adiuvata; ne consegue che il medesimo interventore assume una posizione subordinata rispetto a quella dell'adiuvato, le cui vicende processuali egli ha anticipatamente accettato di condividere, onde si appalesa del tutto ragionevole e condivisibile l'approdo giurisprudenziale, anche costituzionale, che ne inferisce la preclusione del potere di impugnazione da parte dell'interventore adesivo dipendente allorché l'adiuvato PM non abbia ritualmente impugnato la sentenza (Corte conti, Sez. I, n. 146/2024)".

Per i motivi sopra esposti, il ricorso in revocazione è inammissibile per difetto di legittimazione attiva.

La novità delle questioni poste giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite, ai sensi dell'art. 31, comma terzo, c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale di appello,

DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in revocazione in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.

IL PRESIDENTE

Rita Loreto

SENT. 239/2025

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 18 NOVEMBRE 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.to digitalmente

IL FUNZIONARIO PREPOSTO
LUCIA BIANCO